



TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione europea

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Giglio	Presidente
dott. Carlo Saverio Ferraro	Giudice
dott.ssa Emanuela Romano	Giudice rel.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6080/2018 promossa da

(alias), nato in BANGLADESH, il CUI (C.F.), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Marino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, alla via dei Mille n. 98, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

- resistente -

nonché con l'intervento del **Pubblico Ministero**,

avente ad oggetto: **ricorso in materia di protezione internazionale e umanitaria ex artt. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.**;

PREMESSA IN FATTO

Con ricorso depositato il 6.12.2018), cittadino del BANGLADESH, ha impugnato il provvedimento emesso il 02/10/2018 e notificato il 06/11/2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone ha rigettato la domanda reiterata di protezione internazionale, negandogli il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione. Ha quindi chiesto al Tribunale esclusivamente il riconoscimento della protezione umanitaria per ragioni di integrazione sociale.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Procura ha parimenti concluso per il rigetto del ricorso.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti è stata disposta l'audizione del ricorrente (verbale del 20.12.2019). Successivamente il processo è proseguito nelle forme della trattazione scritta secondo le indicazioni contenute nel protocollo adottato da questo Tribunale per le trattazioni delle cause in materia civile in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

La difesa ha concluso mediante il deposito di note scritte depositate telematicamente e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari

Sui vizi di legittimità del provvedimento impugnato

Sempre in via preliminare, devono rigettarsi le eccezioni sollevate da parte ricorrente in relazione alla legittimità del provvedimento impugnato in quanto il presente giudizio non ha ad oggetto "l'atto" ovvero la legittimità del provvedimento amministrativo, bensì il "rapporto", ossia la spettanza del bene della vita richiesto dal ricorrente e quindi il diritto alla protezione internazionale nelle sue diverse forme. Pertanto, l'invalidità del provvedimento, derivante dall'inosservanza delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, **non assume un'autonoma rilevanza**, non essendo il giudice chiamato a pronunciarsi specificamente sulla stessa, ma in ordine al merito dell'istanza, **poiché il presente giudizio ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata e deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo** (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26480 del 09/12/2011; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18632 del 03/09/2014; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017; da ultimo, Cass. Sez. Un. 29460/19 del 24/09/2019).

Sicché assumono rilevanza solo le eventuali conseguenze della nullità del provvedimento impugnato sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, circostanza questa non ravvisabile nel caso di specie, laddove il ricorrente ha solo genericamente lamentato l'illegittimità del provvedimento, senza indicare in modo specifico il "vulnus" all'esercizio del diritto di difesa. Le relative eccezioni non meritano quindi accoglimento.

2. Esame della domanda - L'approccio strutturato.

Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico distinguendo la fase della **raccolta degli elementi di prova** offerti dal richiedente giudice, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza M. vs. Ministero della Giustizia C-277/11 del 22 novembre 2012).

In merito alla prima fase lo Stato Italiano nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto all'art. 3 del decreto qualifiche nr. 251 del 2007 che *"Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda"*, il cui *"esame"* poi *"è svolto in cooperazione con il richiedente"*, cioè in un'ottica di sinergica collaborazione *"e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda"*.

Detto onere di presentazione degli "elementi" e della "documentazione" concerne, in specifico, oltre all'età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d'asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità e di viaggio, anche, e soprattutto, "i motivi della sua domanda di protezione internazionale" (comma 2).

Sempre in merito prima fase dell'esame della domanda, giova precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass. 15797/2019 e 16028 del 14 giugno 2019) la **domanda di protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo**, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio.



Neppure il principio dell'onere della prova è diverso nella materia della protezione internazionale, per cui **non si sottrae all'applicazione delle regole generali dettate in ordine al riparto dell'onere probatorio dal primo comma dell'articolo 2697 c.c.**: con la conseguenza che, se la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale non sono provati, la domanda è da rigettare.

È su questo piano però che si assiste ad un temperamento del principio dispositivo, con l'introduzione del **dovere c.d. di cooperazione istruttoria**, come si vedrà meglio nel successivo paragrafo dedicato all'individuazione dei criteri di valutazione della domanda (v anche Cass. n. 25534-16, Cass. n. 26921-17; Cass. n. 23729/18).

Si passa ora all'esame degli elementi e delle circostanze di fatto acquisite nel caso di specie.

2.2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente

a. Il racconto

Secondo quanto riferito dal ricorrente con la presentazione della prima domanda di protezione internazionale, costui è cittadino del Bangladesh, musulmano sunnita di etnia bangla.

Nato e cresciuto nel villaggio di **কিশোরহোনিজ** (città di **কিশোরহোনিজ**; distretto di Kishorehonij), ha studiato per 4-5 anni, senza completare la scuola primaria, prima di lavorare come contadino; orfano di padre, ha due sorelle ed un fratello disabile i quali, insieme alla loro madre, vivono tutti nel villaggio d'origine del ricorrente.

Ha lasciato il suo Paese il 01/03/2015 e si è recato in aereo a Dubai; da lì si è diretto in Libia da dove poi ha raggiunto l'Italia il 01/03/2017.

Quanto ai motivi che lo avrebbero indotto a lasciare il suo Paese di origine, il ricorrente ha riferito di essere partito a causa della sua situazione di povertà. Nello specifico, ha riferito che già suo padre si era trasferito in Malesia per lavorare, con l'intenzione di migliorare le condizioni economiche della famiglia; lì poi era morto a causa di un incidente stradale.

Il ricorrente allora, dal momento che con il suo lavoro non riusciva a mantenere la sua famiglia, ha lasciato il Bangladesh, approfittando della possibilità, offertagli da un trafficante, di recarsi in Libia al posto di un'altra persona che si era rifiutata di partire. Giunto in Libia, è stato sequestrato e malmenato da un gruppo di criminali che, non potendogli estorcere del denaro, lo ha venduto ad un altro trafficante. Quest'ultimo lo ha fatto lavorare per due anni presso un allevamento di mucche, maltrattandolo (non gli dava da mangiare, lo picchiava, lo teneva sotto controllo) e senza alcuna retribuzione. Il ricorrente, allora, è fuggito insieme ad altri operai, e recatosi al porto si è imbarcato per l'Italia, dopo essere stato picchiato e minacciato di morte.

Con riferimento alle spese del viaggio fino in Libia, il richiedente ha precisato di aver preso in prestito 50 mila taka da un abitante del suo villaggio, senza dare nulla in garanzia, e di essersi impegnato a restituire una somma equivalente al trafficante, che l'aveva anticipata per lui.

Infine, ha riferito di temere, in caso di rientro in Bangladesh, di non riuscire né a restituire il prestito, né a mantenere la sua famiglia.

A seguito del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, il ricorrente ha reiterato la domanda presso la Commissione Territoriale di Crotone, allegando come fatto nuovo la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo determinato (con decorrenza dal 28/09/2018 al 31/03/2019) ed un problema di salute alla schiena.

b. I documenti

Il ricorrente ha prodotto a sostegno della domanda documentazione lavorativa e scolastica.



Economia. Secondo la Banca Mondiale il Bangladesh ha raggiunto una forte crescita economica negli ultimi anni: la crescita del PIL è stata in media superiore al 6% annuo negli ultimi 10 anni, raggiungendo il 7,1% nel 2015/2016.

Allo stesso tempo, il paese ha compiuto notevoli progressi nella riduzione del tasso di povertà.

Sulla base della soglia di povertà internazionale di 1,90 USD a persona al giorno, il Bangladesh ha ridotto la povertà dal 44,2% nel 1991 al 18,5% nel 2010 e si prevedeva una diminuzione al 12,9% nel 2016. Tuttavia, circa 28 milioni di persone (circa il 20%) vivono ancora al di sotto della soglia di povertà. Parallelamente alla crescita economica, l'aspettativa di vita, i tassi di alfabetizzazione e la produzione alimentare pro capite sono aumentati.

Quasi la metà di tutti i lavoratori bengalesi sono nel settore agricolo, ma questo settore genera solo il 14,8% del PIL totale. Circa due terzi della superficie totale sono coltivati, soprattutto a riso (fino a tre raccolti annui nel Sud); rilevante è anche la produzione di canna da zucchero, patate e iuta e quella di legname. La produzione di indumenti è la spina dorsale del settore industriale del Bangladesh e rappresenta oltre l'80% delle esportazioni del paese.

Le risorse minerarie sono scarse: torba e carbone sono insignificanti, gas e petrolio in fase di avvio di sfruttamento. Chimica, petrolchimica, metalmeccanica, cartaria, cantieristica sono pure rappresentate, specie nella regione di Dhaka e a Chittagong, e nel suo complesso il settore industriale appare il più produttivo per addetto.

Nell'insieme del quadro economico, è però il terziario ad avere il peso maggiore, dato che con poco più di un terzo degli addetti (rapidamente cresciuti negli ultimi due decenni), realizza praticamente la metà del PIL. Si tratta in larga misura di attività di piccolo commercio o legate alla pubblica amministrazione, ma si registra anche la crescita di funzioni di servizio elevate, come quelle del settore informatico. Molto diffuse sono le attività microimprenditoriali, che riguardano in assoluta prevalenza donne delle aree rurali e produzioni artigianali (tessili, agroalimentari), create grazie al c.d. "microcredito", promosse dal Premio Nobel M. Yunus, di cui hanno usufruito circa 50 milioni di abitanti.

Per il periodo compreso tra luglio 2016 e giugno 2017, le rimesse dei cittadini del Bangladesh che lavorano in altri paesi ammontavano a 12.770 milioni di USD (10.600 milioni di EUR), secondo la Banca del Bangladesh.

L'unità di valuta in Bangladesh è il Taka (BDT), che è diviso in 100 poisha / paisa. Il tasso di cambio al 7 settembre 2017 era 1 EUR = 98,0 Taka.

Storia. L'attuale Bangladesh nacque nel 1947 come Pakistan Orientale.

Fin dagli anni 1950 le aspirazioni autonomistiche trovarono espressione nella Lega Awami e portarono all'aperta ribellione nei confronti della parte occidentale, che sfociò il 26 marzo 1971 nella proclamazione d'indipendenza con il nome di Repubblica popolare del Bangladesh. Determinante fu l'intervento indiano al fianco degli insorti.

Il nuovo Stato presieduto da Mujibur Rahman ottenne un rapido riconoscimento internazionale (da parte del Pakistan solo nel 1974) ed entrò a far parte del Commonwealth. La Costituzione (1972) sancì la laicità dello Stato. Le elezioni legislative del 1973 confermarono l'egemonia della Lega Awami e il governo di Mujibur Rahman, ma i problemi economici e sociali ereditati dal passato, moltiplicati dalla guerra e acuiti da una serie di catastrofiche inondazioni e carestie, portarono presto a una crisi del nuovo Stato, accompagnata da crescenti violenze e disordini.

Dopo la proclamazione dello stato di emergenza (1974), la riforma costituzionale del 1975 trasformò il Bangladesh in una Repubblica presidenziale a partito unico (Lega Awami), con un presidente dotato di ampi poteri.

Seguì un periodo di grave instabilità politica, con una serie di colpi di Stato, fino all'ascesa alla presidenza della Repubblica di Ziaur Rahman (1977), che abolì il carattere laico dello Stato e fece della fedeltà all'islamismo uno dei principi cardine della nuova Costituzione, avviando



peraltro una liberalizzazione controllata del regime che sfociò in una parziale ripresa di attività dei partiti. Ma il perdurare di una gravissima situazione economica e sociale, accompagnata da violenze e tumulti, lo sviluppo di una guerriglia tribale nella regione di Chittagong e le tensioni fra i militari portarono a ripetuti rovesciamenti ai vertici dello Stato.

Nel 1982 con un colpo di Stato salì al potere H.N. Ershad, che sciolse il Parlamento e proibì ogni attività politica. Il ritorno alla legalità costituzionale venne più volte rinviato e solo nel 1986 furono indette elezioni generali, svoltesi in un clima di violenze e di brogli, che confermarono Ershad presidente e assegnarono al suo Partito nazionale la maggioranza assoluta in Parlamento (riconfermata nel 1988).

Nel 1990, tuttavia, la crescita della protesta popolare portò alle dimissioni di Ershad e alla vittoria del Partito nazionalista (1991) che ristabilì il sistema parlamentare precedente il 1975 con il nuovo governo guidato da Begum Khaleda Zia. A partire dal 1992 si sviluppò un periodo di aspri contrasti fra il governo di centrodestra, che comprendeva anche l'Associazione islamica (Jamiat-i-Islami), e le forze di opposizione raccolte attorno alla Lega Awami guidata da Sheikh Hasina Wazed, cui si sommarono le tensioni tra i nazionalisti islamici e le minoranze buddhiste e induiste.

Le nuove consultazioni del 1996 sancirono la vittoria della Lega Awami: Sheikh Hasina Wazed fu incaricata di formare il governo. Il nuovo esecutivo ridimensionò il programma di privatizzazione avviato dalla precedente legislatura e cercò di porre un freno alla violenza etnica (trattato di pace con i guerriglieri del Chittagong del 1998). Sul piano internazionale il paese mantenne i tradizionali legami con l'India.

Le elezioni politiche del 2001 sancirono il ritorno al governo di Begum Khaleda Zia. Nel 2002, dopo le dimissioni del presidente Chowdhury, in seguito alle accuse di aver condotto una politica ostile al Partito nazionalista al governo, si insediò alla carica Iajuddin Ahmed. Il perdurare dello scontro aspro tra l'Awami League, laica e antipakistana, e il Partito nazionale del B., filopakistano e antisocialista, alleato dei partiti islamici, ha determinato un ulteriore inasprimento della vita politica negli anni successivi: nel corso del 2004 le forze di opposizione hanno organizzato 21 scioperi generali in una campagna per la cacciata del governo; si sono verificati gravi attentati contro la Lega Awami che ha lanciato un boicottaggio dei lavori parlamentari, conclusosi nel febbraio 2006, mentre una serie di attentati è stata attribuita all'attività di gruppi islamici armati, la cui presenza costituisce un fattore permanente di tensione.

Nell'ottobre 2006, al termine del mandato di Khaleda Zia, le elezioni sono state rinviate e il presidente Ahmed ha assunto il ruolo di reggente fino alla rielezione, nel 2008, di Sheikh Hasina Wazed. Le consultazioni presidenziali del 2009 hanno visto l'affermazione di Z. Rahman, che ha detenuto la carica fino alla morte, avvenuta nel marzo 2013; gli è subentrato ad interim A. Hamid, confermato nella carica alle elezioni tenutesi il mese successivo. Le consultazioni per il rinnovo del Parlamento svoltesi nel gennaio 2014 in un clima di forti tensioni e di gravi disordini hanno registrato la scontata, ampia vittoria del partito al governo della premier Hasina Wazed, che è stata riconfermata nella carica, ottenendo un terzo mandato a seguito delle consultazioni tenutesi nel dicembre 2018.

Sheikh Hasina Wazed, l'attuale Primo Ministro e il suo partito, la Awami League (AL), hanno vinto le elezioni parlamentari il 29 dicembre 2018. Le elezioni sono state oscurate da gravi scontri tra sostenitori del governo e manifestanti anti-governativi: secondo i media, 17 persone sono state uccise e oltre 20 persone sono rimaste ferite. Il BNP e il suo partito islamista alleato, Jamaat e-Islami, hanno annunciato il loro rifiuto di riconoscere il risultato delle elezioni. Un portavoce della Commissione elettorale ha dichiarato di aver ricevuto "diverse" denunce per brogli elettorali. Le elezioni non sono state giudicate libere ed eque, ed è stata segnata da



diverse irregolarità, tra cui lo scrutinio elettorale e l'intimidazione degli agenti di opposizione ed elettori. Durante la campagna elettorale, ci sono state notizie credibili di molestie, intimidazioni, arresti arbitrari e violenze che hanno reso difficile per molti candidati dell'opposizione e i loro sostenitori incontrarsi, tenere manifestazioni e fare campagne liberamente. Agli osservatori delle elezioni internazionali non sono stati rilasciati accrediti e visti entro i tempi necessari per condurre una credibile missione di monitoraggio internazionale, e solo sette delle 22 ONG del gruppo di lavoro elettorale sono state approvate per condurre l'osservazione elettorale nazionale. Da ultimo, occorre ricordare che nel luglio 2016 il Paese è stato teatro di una sanguinosa strage perpetrata dall'organizzazione terroristica Is in un ristorante di Dacca, in cui hanno perso la vita venti civili, tra cui nove italiani.

A febbraio 2018, in anticipo rispetto alle elezioni, l'ex primo ministro e leader del BNP, Khaleda Zia, è stato condannato per corruzione e incarcerato. A dicembre, il procuratore generale ha annunciato che, per una recente sentenza della Corte Suprema, non poteva contestare le elezioni a causa del divieto di candidatura politica da parte di chiunque fosse stato condannato a più di due anni di carcere.

(Cfr. Treccani, Enciclopedia online- Bangladesh, disponibile all'indirizzo <http://www.treccani.it/enciclopedia/bangladesh/>; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes , 7 gennaio 2019, disponibile all'indirizzo https://www.ecoi.net/en/file/local/2003646/Deutschland_Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Briefing_Notes%2C_07.01.2019_%28englisch%29.pdf; BBC Country Profile, Bangladesh, aggiornato al 26 febbraio 2019 e disponibile all'indirizzo <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12650940>; EASO, COI- Bangladesh: Country Overview, dicembre 2017, disponibile all'indirizzo https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Bangladesh_Country_Overview_December_2017.pdf)

Diritti umani. La Lega Awami (AL) ha consolidato il potere politico attraverso continue molestie contro l'opposizione e coloro che sono percepiti come alleati con essa, così come verso i media e voci critiche nella società civile. La corruzione è un problema serio e gli sforzi anti-corruzione sono stati indeboliti dall'applicazione politicizzata. Le garanzie del giusto processo sono scarsamente sostenute e le forze di sicurezza eseguono una serie di abusi dei diritti umani, che restano per lo più impuniti.

Le Nazioni Unite hanno riferito di tre accuse di sfruttamento sessuale e abusi contro le forze di pace dal Bangladesh nel 2017; le accuse sono rimaste in sospeso.

La minaccia posta dagli estremisti islamici è diminuita dal 2016, quando il governo ha promulgato una dura repressione che ha visto l'arresto di circa 15.000 persone.

Le principali questioni relative ai diritti umani che interessano il Paese includono, secondo l'ultimo rapporto USDOS sono: uccisioni illegali o arbitrarie; scomparsa forzata; tortura; detenzioni arbitrarie o illegali da parte del governo o per suo conto; condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita; prigionieri politici; interferenza arbitraria o illecita con la privacy; censura, blocco dei siti e diffamazione criminale; sostanziale ingerenza nei diritti di assemblea pacifica e libertà di associazione, come le leggi e le restrizioni delle organizzazioni non governative eccessivamente restrittive (ONG) sulle attività delle ONG; restrizioni significative alla libertà di movimento; restrizioni alla partecipazione politica, in cui le elezioni non sono state giudicate genuine, libere o corrette; corruzione; traffico di persone; violenza contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) e criminalizzazione delle attività sessuali tra persone dello stesso sesso; restrizioni ai sindacati indipendenti, ai diritti dei lavoratori e all'uso delle peggiori forme di lavoro minorile.(Cfr. USDOS – Country Report on



Human Rights Practices, 2018- Bangladesh, disponibile all'indirizzo <https://www.ecoi.net/en/document/2004221.html>; Freedom House: "Freedom in the World 2019 - Bangladesh", disponibile all'indirizzo <https://www.ecoi.net/en/document/2004324.html>).

3. La valutazione degli elementi

3.1. Criteri di valutazione

Come noto, in ordine alla valutazione della domanda di protezione internazionale ed alle regole probatorie applicate, l'art. 3, comma 2, D.Lgs. 251/2007, conformemente alla Direttiva di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

L'esame della domanda è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 comma 1 che recepisce l'art. 4 comma 1 Direttiva 2004/93).

La norma specifica, inoltre, che *"il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine"*.

Inoltre, in base all'art. 3, comma 5, del citato decreto, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

In merito la **Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2.12.2014**, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha affermato al punto 70 che : *".. l'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 di presentare tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale «quanto prima» è temperato dal dovere imposto alle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83, di condurre il colloquio tenendo conto della situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda, segnatamente della vulnerabilità del richiedente e di procedere ad una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali di ciascun richiedente"*.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di soffermarsi sulla portata del citato art. 3.

Tale norma – si legge espressamente in **Cass. 4.4.2013, n. 8282** – *"costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le*





che non". E che nel caso di persistenza del dubbio, il decisore può ricorrere al concetto di "**beneficio del dubbio**" accettando come credibili degli elementi del racconto sul quale permangono dei margini di incertezza sulla credibilità.

È bene precisare però che il beneficio del dubbio non è un diritto del beneficiario che valga ad attenuare il suo onere probatorio, né un obbligo per lo Stato di smentire con argomentazioni contrarie le ragioni addotte dall'istante, dovendo il richiedente provare, sia pure per presunzioni, il concreto pericolo cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, con preciso riferimento all'attualità ed effettività del rischio (Cass. 27310/2008 cit. e giurisprudenza ivi citata).

La valutazione deve essere effettuata su **base individuale**, deve cioè tenere conto delle situazione individuale e delle circostanze personali in cui si trova il richiedente protezione internazionale al momento della decisione.

Con particolare riguardo al caso di specie si osserva quanto segue.

3.2. Il giudizio della Commissione Territoriale

La Commissione ha rigettato la domanda reiterata, ritenendo i nuovi elementi offerti non sufficienti a modificare il precedente giudizio della Commissione; insussistenti i presupposti delle protezioni maggiori e non sufficiente il grado di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia per il riconoscimento della protezione umanitaria.

3.3. Il giudizio del Collegio

Come scritto in precedenza, il ricorrente in questa sede ha avanzato esclusivamente domanda di protezione umanitaria e l'ha fondata sulla sua integrazione sociale in Italia da compararsi con la situazione di grave compromissione dei diritti umani a cui sarebbe esposto in caso di rientro in Bangladesh.

In effetti, la storia posta a fondamento della domanda non contiene in sé né gli elementi del rifugio né della protezione sussidiaria, ragione per cui si rende del tutto superflua in questa sede una valutazione specifica in merito.

Venendo invece alla valutazione della **protezione umanitaria**, deve premettersi che nel caso di specie è applicabile la norma di cui all'art. 5, comma 6 TUI, successivamente abrogata con il d.l.n. 113/18 del 4.10.18, avendo il richiedente asilo formalizzato la domanda di protezione in data anteriore al 5 ottobre 2018 (cfr. S.C. con la pronuncia nr. 4890/19 depositata il 19.2.2019, orientamento da ultimo confermato dalla S.C. a SS.UU., nn. 29459/2019, 29460/2019 e 29461/2019).

Al riguardo giova premettere in linea generale che l'istituto della protezione umanitaria, costituisce concreta attuazione del diritto di *non refoulement* riconosciuto dal primo comma dell'art. 19 T.U.I. che al comma 1 prevede che : "*in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso uno Stato nel quale non sia protetto da persecuzione*" (articolo recentemente implementato con le previsioni di cui alla l. nr. 110 del 2017 sul divieto di tortura e dalla l. nr. 47 del 2017 sui minori non accompagnati).

Secondo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione (cfr. Sez. VI - 1, Ordinanza 07-07-2014, n. 15466, Rel. Acierio) si tratta di una forma di protezione atipica e residuale da riconoscersi in



favore di soggetti particolarmente vulnerabili e rispetto al diniego della quale sussiste la giurisdizione ordinaria trattandosi di situazione soggettiva qualificabile come diritto soggettivo (cfr. Cass. Sez. Un. Ord. Nr. 19393 del 09/09/2009).

Ancora, con la recente sentenza della Sezione Prima nr. 4455 del 2018, la S.C. ha ribadito che la *“ratio della protezione umanitaria è quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità”*.

Ciò esposto, nell'individuazione del nucleo dei diritti fondamentali che potrebbero essere pregiudicati o dalle condizioni individuali di particolare vulnerabilità del richiedente, o dalla situazione oggettiva di compressione di tali diritti esistenti nel paese di origine del richiedente, la giurisprudenza di merito ha richiamato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 e ha riconosciuto la protezione in parole in presenza di gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie che non possono essere adeguatamente trattate nel Paese di origine o anche di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lettera c), del d.lgs. n. 251/2007, o ancora in caso di gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza o, infine, nei casi in cui si è trattato di garantire l'unità familiare del richiedente asilo ed il rispetto della vita privata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della CEDU, l'avvenuta integrazione sociale del richiedente nel paese ospitante (sull'integrazione sociale si veda la già richiamata pronuncia del 23.2.2018 nr. 4455 del 2018 e la recente Cass. Sez. Unite nr. 29460/19, cit.).

L'elencazione delle ipotesi in cui è possibile riconoscere tale forma di protezione non è tassativa, si tratta però di ipotesi concrete individuabili mediante la definizione a priori dei criteri generali di riconoscimento della protezione umanitaria, ciò in quanto la giurisdizione non può mai sostituirsi alle scelte politiche di sull'immigrazione.

Tanto premesso e tornando al caso di specie, come detto, il richiedente ha fondato la richiesta di riconoscimento di tale forma di protezione sull'avvenuta integrazione sociale, significando che il suo eventuale rimpatrio potrebbe costituire una violazione del rispetto della sua vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU e costituire un danno grave.

Ha, altresì, fatto espresso riferimento ai maltrattamenti subiti in Libia, nonché alle condizioni del Paese d'origine, con particolare riferimento alla situazione socio - politica del Bangladesh.

Ebbene al fine di valutare l'attuale situazione di vulnerabilità del ricorrente e di effettuare una comparazione tra la situazione del suo Paese e quella che si è venuta a determinare in Italia, ad avviso del collegio è imprescindibile una valutazione di credibilità della storia riferita, che ha riguardato anche il trascorso del richiedente in Libia (sulla necessità di valutare i fatti accaduti nel paese di transito, cfr. recentemente Cass. nr.13758/2020).

Solo una valutazione individuale della storia e delle condizioni del richiedente è, infatti, in grado di fondare il riconoscimento di una protezione, sia pure complementare.

Ebbene, sulla base dei parametri di cui all'art. 3 d.lgs. nr. 251/07, per come in precedenza esposti, deve ritenersi che la storia riferita dal ricorrente sia del tutto credibile, sia in merito alle



condizioni di disagio economico patito nel paese di origine, sia riguardo ai trattamenti inumani subiti in Libia, sia infine alla sua condizione di integrazione in Italia.

Il racconto, articolato su ben tre interviste (due in CT e una giudiziale) è del tutto coerente internamente e trova riscontro in numerose storie analoghe di povertà e disperazione di cittadini provenienti dal medesimo Paese (sulle cui condizioni economiche e di tutela dei diritti fondamentali si è detto nell'apposito paragrafo).

Il richiedente ha lasciato il Bangladesh spinto dalla necessità di garantire a sé ed alla sua famiglia (composta da un fratello disabile, due sorelle e la madre diabetica) un'esistenza dignitosa. Di famiglia povera, privo di istruzione (non ha concluso il primo ciclo di studi) abitava in una baracca di lamiera abusiva e senza alcuna prospettiva occupazionale. Prima di lui già il padre aveva lasciato il Bangladesh per cercare lavoro in Malesia e non aveva fatto più ritorno. Il richiedente ha quindi contratto un grosso prestito e si è affidato ad un trafficante della sua zona che lo ha condotto con un volo in Libia falsificando il passaporto di altro connazionale che aveva rinunciato al viaggio.

Arrivato in Libia è stato sequestrato, maltrattato e venduto.

Anche questa parte della storia deve ritenersi del tutto verosimile, anche alla luce delle informazioni acquisite d'ufficio circa il **trattamento dei migranti in Libia** (sulla necessità di attivare il dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa anche per la valutazione della protezione umanitaria cfr. Cass. 7985/2000).

In particolare, dalle fonti consultate si apprende che i migranti sono regolarmente vittime di arresti arbitrari e rapimenti, di tratta e di abusi, perpetrati sia da gruppi criminali che di miliziani. Le autorità libiche continuano a detenere arbitrariamente migliaia di persone in centri gestiti dalla Direzione Generale per Combattere la Migrazione Illegale (DCIM) dove sono soggette a sfruttamento, lavori forzati, tortura e altri trattamenti inumani e degradanti, inclusi lo stupro, spesso con lo scopo di estorcere denaro dalle famiglie in cambio della loro liberazione.³ Le Nazioni Unite stimano che a novembre 2019 fossero più di 636000 i migranti e rifugiati in Libia, di cui il 13% donne e l'8% minori.⁴

Anche la circostanza di aver lavorato per due anni in Libia (in un'azienda di mucche) senza essere retribuito e lavorando in condizioni disumane (mangiava solo il latte delle mucche che mungeva e il pane che dava da mangiare alle pecore) trova riscontro nelle fonti consultate.

In particolare, risulta che i trafficanti trattengono migranti e rifugiati in campi di detenzione improvvisati in attesa di trasferirli nella destinazione successiva, generalmente dopo che la famiglia ha provveduto a pagare per la loro liberazione, o i reclusi hanno ripagato 'i propri debiti' in condizioni di lavoro forzato. Questi luoghi di trattenimento includono hangar, magazzini, edifici o palazzi in costruzione, case e fattorie. Dalle informazioni ottenute tramite interviste condotte dall'UNSMIL, è stato rilevato come migranti e rifugiati maschi vengano spesso portati fuori dal luogo di detenzione e costretti a svolgere lavori manuali forzati in fattorie, in costruzione, per il trasporto di pesanti masserizie o armi, o per pulire. La maggior

³ Amnesty International, Libya 2019. <https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/libya/report-libya/>, Consultato l'8 luglio 2020.

⁴ United Nations Support Mission in Libya, Report of the Secretary General, 15 gennaio 2020, https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/sg_report_to_sc_15_january_2020_eng.pdf, Consultato l'8 luglio 2020



parte di loro non riceve nessun compenso, altri ricevono piccole quantità di denaro (10-20 dinari per giornata lavorativa, corrispondenti a 6-12 Euro), oppure cibo.⁵ Come riportato dalle testimonianze raccolte dall'UNSMIL, coloro che 'cercano di scappare o fanno problemi vengono portati fuori per essere picchiati in maniera ancora più brutale'.⁶

Anche il racconto dell'uccisione di un migrante che aveva tentato di scappare dall'azienda e poi della sua fuga e dei trattamenti subiti in conseguenza del suo tentativo di imbarcarsi per raggiungere l'Italia, è del tutto coerente internamente e corroborato dalle fonti esterne.

In particolare, AYUB HOHEL ha riferito che un giorno tre cittadini africani ed un bengalese avevano tentato la fuga dall'azienda ed erano stati fermati, che il bengalese era stato ucciso a colpi di arma da fuoco e ad un africano avevano tagliato un braccio; che lui stesso veniva picchiato quotidianamente; che un giorno era riuscito a fuggire con altri migranti che volevano andare in Italia, ma arrivato al porto era stato picchiato (gli hanno rotto un dente) perché non aveva i soldi; che un trafficante aveva ordinato ad un ragazzo africano di ucciderlo e buttarlo in mare, ma che il ragazzo lo aveva risparmiato e gettato a calci sul barcone; che era stato salvato in mare da una barca spagnola.

La traversata del Mediterraneo in condizioni disumane può dirsi rientrare ormai nel notorio⁷.

Infine deve evidenziarsi che quelli appena esposti sono fatti, riferiti dal ricorrente, che non sono stati espressamente contestati dal Ministero dell'Interno, il quale, costituitosi in giudizio con una memoria priva di alcun riferimento alla storia individuale rappresentata dall'odierno richiedente (in cui ci si sofferma ampiamente sui presupposti delle protezioni maggiori il cui riconoscimento non è neppure stato richiesto in questa sede), non ha neppure prodotto i documenti relativi alla prima istanza di protezione internazionale.

Ciò posto in merito alla valutazione di credibilità, deve dirsi che da tale giudizio discende il riconoscimento di una particolare vulnerabilità del richiedente, che ha lasciato il suo Paese, dove viveva in condizioni di povertà, giovanissimo (19 anni), che ha subito trattamenti inumani e degradanti nel paese di transito, di cui sono evidenti le tracce ancora oggi, come emerso plasticamente nel corso delle tre interviste (e ciò sebbene non vi sia alcuna documentazione medica che attesti delle patologie in corso), che deve ancora restituire parte del debito contratto per il viaggio, debito che sta estinguendo con il lavoro in Italia.

⁵ OHCHR e UNSMIL, Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya, 20 dicembre 2018, <https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/LibyaMigrationReport.pdf>, Consultato l'8 luglio 2020.

⁶ UNSMIL, intervista condotta a Tripoli a novembre 2017, come riportato da OHCHR e UNSMIL nel report Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya, 20 dicembre 2018, <https://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/LibyaMigrationReport.pdf>, Consultato l'8 luglio 2020.

⁷ Al riguardo, secondo il report del Segretario Generale delle Nazioni Unite di maggio 2020, nei primi 5 mesi del 2020 risultano essere 3115 i rifugiati soccorsi e/o intercettati in mare dalla GCL. Molti di essi sono stati riportati nei centri di detenzione in Libia. L'UNSMIL riceve report affidabili in merito al traffico di migranti e richiedenti asilo nei centri di detenzione a Zawiyah, mentre si stima che più di 1400 di queste persone siano attualmente detenute in centri di trattenimento gestiti dal Ministero dell'Interno. United Nations Support Mission in Libya, Report of the Secretary General, 5 maggio 2020, https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_360_e.pdf, Consultato l'8 luglio 2020



Quanto all'integrazione sociale in Italia, il ricorrente ha raggiunto un buon livello di integrazione provato: dalla circostanza di aver sempre lavorato e di avere recentemente stipulato un contratto di lavoro come operaio metalmeccanico a tempo indeterminato; dalla conoscenza della lingua italiana (l'audizione giudiziale è stata integralmente sostenuta in tale lingua); dalla frequentazione della scuola italiana e dalle amicizie strette nel paese che lo ospita.

Infine, si richiama, per un caso analogo a quello qui in decisione, la recente sentenza della S.C., nr. 1104 del 2020, che aveva riguardato il caso di una cittadina nigeriana che era stata avviata alla prostituzione in Libia ed aveva subito, in quel Paese, numerose forme di violenza anche sessuale ed era stata per tale motivo ritenuta particolarmente vulnerabile. Nell'occasione la Corte ha chiarito che, premessa la rilevanza del vissuto nel Paese di transito anche al fine di accertare la vulnerabilità della persona, la particolare vicenda di compromissione dei diritti umani doveva condurre ad un giudizio di "comparazione attenuato" dell'elemento oggettivo costituito dalle condizioni di vita che attendono il richiedente nel paese di origine rispetto alla condizione di integrazione in Italia.

In conclusione, comparando la situazione di integrazione raggiunta in Italia con quella che vivrebbe rientrato nel suo Paese e tenuto conto della sua particolare vulnerabilità, stima il Collegio che debba essere riconosciuta al ricorrente la protezione umanitaria.

Le spese di lite devono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:

accogliendo parzialmente il ricorso, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso per motivi umanitari "casi speciali" ex art. 1 comma 8 d.l. nr. 113 del 2018, da rilasciarsi a

;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Catanzaro, 8 luglio 2020

Il Presidente
Dott. Antonio Giglio

Il Giudice
dott.ssa Emanuela Romano

